

STATUTO DEL COMUNE DI SARMEDE

Approvato con delibera n. 12 del 23.4.2013

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I - LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 (Principi fondamentali)

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Il Comune di Sarmede è ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva ed amministrativa.
3. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia del Comune.
4. I principi stabiliti dallo statuto vengono attuati mediante appositi regolamenti.
5. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti e partecipate.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Comune di Sarmede cura e rappresenta gli interessi generali della propria comunità.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Veneto, nonché alla formazione dei piani e programmi della Provincia di Treviso.
4. Lo sviluppo economico, sociale, culturale della comunità, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti con il metodo della programmazione, secondo i principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

CAPO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 3 (Territorio)

1. Il Comune di Sarmede comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n° 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità:
 - a) Sarmede, capoluogo, nella quale è ubicata la sede comunale
 - b) Rugolo
 - c) Montaner
3. Gli organi elettivi del Comune si riuniscono nella sede comunale. In particolari circostanze possono essere convocati in luoghi diversi.

Art. 4 (Albo Pretorio)

1. Nella sede del Comune la Giunta Comunale individua un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi avvalendosi degli uffici e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 (Simboli Ufficiali)

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2. Lo stemma è rappresentato da due fasce d'argento in campo rosso passanti dietro un covone di grano, fruttato e fogliato d'oro, con stella a sei raggi d'argento posta in alto a destra.

3. Il gonfalone consiste in un drappo troncato di rosso e di bianco, caricato dello stemma sopra descritto e con l'iscrizione Comune di Sarmede.

Lo stemma e il gonfalone sono stati concessi con D.P.R. Del 18.10.1958.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato all'Amministrazione Comunale. Il Consiglio Comunale disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I – ORDINAMENTO

Art. 6 (Organi)

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti tra gli organi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 (Elezioni, composizione e durata)

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica del Consiglio Comunale, nonché alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, salvo quanto previsto dall'art. 10 (quinto comma) del presente statuto, sono stabilite dalla legge.

Art. 8 (Competenze generali)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Discute ed approva gli indirizzi generali di governo, e ne controlla l'attuazione.
3. Ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 9 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, secondo le

modalità e i procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione.

3. Con gli atti fondamentali approvati, il Consiglio può stabilire criteri-guida per la loro attuazione.

4. Spettano al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti da esso nominati in enti, aziende e istituzioni, secondo programmi generali di politica amministrativa dell'ente.

6. Il Consiglio può adottare mozioni e ordini del giorno su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale, interpretando la sensibilità della comunità.

Art. 10 (Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Ciascun Consigliere:

a) ha diritto di iniziativa per tutti gli atti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni, enti e strutture dipendenti dal Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

c) ha diritto di ottenere dal Segretario Comunale, dalla direzione di enti, istituzioni, aziende e strutture dipendenti dal Comune copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa;

d) può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune, il Sindaco o l'assessore da lui delegato deve fornire risposta scritta che deve essere notificata, entro trenta giorni dalla presentazione, presso il domicilio eletto dall'interessato nel territorio comunale.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono inserite all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio Comunale successiva alla loro presentazione.

5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

6. Il Consigliere che abbia interesse a una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata della discussione e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

7. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio a seguito dell'esame delle motivazioni presentate nelle forme previste dal regolamento.

8. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 11 (Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Consiglio Comunale.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La surroga deve essere disposta entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 12 (Consigliere anziano)

1. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, escludendo da tale computo il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 13 (Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano conseguito la cifra elettorale più alta, con esclusione del Sindaco o del candidato alla carica di Sindaco proclamato consigliere.
3. Al Consigliere che sia l'unico eletto della sua lista sono riconosciute le prerogative dei capigruppo.
4. I capigruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti o temporanee, con criterio proporzionale e voto plurimo.
2. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio.
3. Compito delle Commissioni temporanee è l'esame di questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina della Commissione viene designato il Coordinatore, delimitato l'oggetto dell'incarico e stabilito il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori presentando una relazione al Consiglio.
4. Il Regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle Commissioni consiliari, nonché le forme di pubblicità dei lavori.
5. A maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
6. La Commissione di indagine ha completo accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione, nonché di enti, istituzioni o aziende dipendenti oggetto dell'indagine, ha facoltà di interrogare dipendenti e rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni riguardate dall'indagine e presenta al Consiglio le proprie conclusioni entro il termine stabilito dal provvedimento di nomina. La relazione della Commissione di indagine è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al suo deposito.
7. La Commissione di indagine è costituita di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze.
8. Il funzionamento delle Commissioni di indagine i cui lavori non sono pubblici è disciplinato dal regolamento.
9. Qualora vengano istituite Commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 15 (Funzionamento del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento.
Nei casi previsti dalla legge, è convocato e presieduto dal vicesindaco.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da un quinto dei

Consiglieri Comunali. In tal caso deve essere riunito entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Per l'adozione di provvedimenti indilazionabili, il Consiglio può essere convocato d'urgenza.

6. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria, almeno tre giorni prima della seduta straordinaria e almeno ventiquattro ore prima della seduta d'urgenza. Entro gli stessi termini, deve essere affisso all'Albo pretorio.

7. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.

8. Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche.

Il Regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

9. Il Regolamento disciplina le modalità di esame e controllo dei consuntivi, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, delle relazioni della Giunta e del Revisore, le modalità di discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, le garanzie che rendono effettivo il diritto di iniziativa dei singoli Consiglieri.

10. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Comunale, il quale ne cura la verbalizzazione avvalendosi eventualmente anche di dipendenti comunali, e ne sottoscrive i verbali assieme al Presidente della seduta. I verbali vengono approvati dal Consiglio in una successiva seduta.

Art. 16 (Votazioni. Quorum strutturale e funzionale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente l'intervento di almeno quattro consiglieri. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

2. Le votazioni hanno luogo, di norma, in forma palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il voto è segreto.

3. Salvo i casi in cui è richiesta dalla legge o dal presente statuto una maggioranza diversa, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 17 (Prima seduta del Consiglio Comunale)

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni alla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata:

a)

alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;

b)

al giuramento del Sindaco;

c)

alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco.

3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei

consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 18 (Documento programmatico di mandato)

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. A tal fine il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio Comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alla stesse.

6. Il Consiglio Comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n° 77.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 (Composizione e nomina)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da 4 (quattro) assessori nominati dal Sindaco, che fra di essi designa un vice sindaco.

2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

3. Non possono far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Non può essere nominato assessore chi ha ricoperto la stessa carica consecutivamente nei due precedenti mandati.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20 (Dimissioni, decadenza, sfiducia)

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- morte
- dimissioni
- revoca

Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco.

2. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e Giunta.
6. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco e della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
8. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
9. La mozione è depositata presso la segreteria del Comune. Essa deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
10. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 21 (Competenze generali)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
5. Opera attraverso deliberazioni collegiali, ispirando la sua attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 22 (Vicesindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, conferisce a un assessore da lui prescelto la qualifica di Vicesindaco, e lo delega a sostituirlo, nei casi previsti dalla legge, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23 (Attribuzioni)

1. Attiene alla competenza della Giunta l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non aventi contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze che la legge attribuisce al Consiglio e che non siano attribuiti, dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco o al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi.
2. Nell'esercizio dei conseguenti poteri competono in particolare alla Giunta:
 - a) la promozione dell'attività di indirizzo politico-amministrativo, mediante la sottoposizione al Consiglio delle proposte di deliberazione relative agli atti fondamentali ad esso riservati;
 - b) l'adozione di provvedimenti generali relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale e la graduazione del piano delle assunzioni programmato dal Consiglio Comunale;
 - c) la determinazione dei modelli di rilevazione dal controllo interno della gestione;
 - d) l'adozione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - e) la presentazione al Consiglio di una relazione annuale sulla propria attività, nella seduta avente all'ordine del giorno il conto consuntivo;
 - f) l'adozione delle tariffe relative a tributi, contributi, canoni e servizi comunali;
 - g) le proposte di rettifica dell'IRPEF;
 - h) la denominazione di vie e piazze;
 - i) la definizione delle manifestazioni socio-culturali, sportive e ricreative;
 - l) gli atti di definizione dei programmi in materia di acquisti, alienazioni appalti e contratti;
 - m) la concessione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a

dipendenti o a terzi, ove attribuzione e misura non siano predeterminate da disposizioni legislative o regolamentari;

n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alle locazioni di immobili e alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

p) le determinazioni in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Art. 24 (Funzionamento)

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Per la validità delle sue adunanze, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, sono presiedute dal Sindaco o, in sua assenza dal vicesindaco.

6. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario, che ne cura la verbalizzazione.

7. Il Presidente della seduta e il Segretario firmano i relativi verbali.

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta su disposizione del Sindaco, per essere consultati, i responsabili degli uffici comunali, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi e commissioni e i capigruppo consiliari.

CAPO - IV - IL SINDACO

Art. 25 (Ruolo e funzioni)

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità previste dalla legge, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Rappresenta la comunità.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Al Sindaco sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti, funzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione.

4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

Art. 26 (Attribuzioni di amministrazione)

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) sovrintende agli uffici, ai servizi, all'attività amministrativa, impartendo direttive al Segretario ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

c) nomina la Giunta, e può revocarne motivatamente i componenti;

d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e della normativa statutaria e regolamentare;

f) promuove la conclusione di accordi di programma;

g) può concludere accordi con i soggetti interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi comunali;
- l) adotta ordinanze in conformità alla legge e ai regolamenti, o in relazione a situazioni provvisorie di urgente necessità nelle materie di competenza comunale;
- m) nomina il Segretario Comunale scegliendo tra gli iscritti nell'apposito Albo di Segretari Comunali e Provinciali e può revocarlo previa deliberazione di Giunta per violazione dei doveri d'ufficio;
- n) Può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento agli altri organi del Comune o al Segretario.

Art. 27 (Attribuzioni di vigilanza)

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi sui diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende e istituzioni appartenenti all'ente e ne informa il Consiglio Comunale.
- e) Impartisce direttive al servizio di polizia municipale vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

Art. 28 (Attribuzioni di organizzazione)

Il Sindaco:

- a) formula l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, lo convoca e lo presiede;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento;
- c) convoca e presiede la Giunta Comunale nonché la conferenza dei capigruppo consiliari.
- d) risponde alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale. Riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 29 (Incarichi agli assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività dell'Amministrazione, nonché di sovrintendere al funzionamento di uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza in casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 30 (Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale e la contestuale nomina di un commissario.
2. Il Segretario Comunale dà comunicazione al Prefetto della presentazione delle dimissioni al Consiglio.

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 31 (Principi e criteri direttivi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 32 (Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 33 (Funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 34 (Direttore Generale)

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 35 (Responsabili dei servizi)

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza,

l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco e alla Giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 36 (Incarichi esterni)

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 37 (Partecipazione e organi elettivi)

1. Il Comune individua gli obiettivi dell'azione amministrativa con il concorso della comunità.
2. Garantisce ai cittadini la responsabilità di intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, nelle forme previste dal presente statuto e disciplinate dal regolamento.

Art. 38 (Associazioni)

1. Il Comune valorizza le libere associazioni di cittadini mediante forme di incentivazione, apporti tecnico-organizzativi, facoltà di accesso agevolato alle proprie strutture, ai propri servizi ed agli atti amministrativi.
2. E' istituito un albo, suddiviso in due sezioni, ove vengono descritti a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella prima sezione sono registrate le associazioni aventi prevalenti finalità economico-sociale; nella seconda sono registrate le associazioni che si occupano prevalentemente di cultura, istruzione, sport e qualità della vita.
3. Il regolamento stabilirà i requisiti per l'iscrizione all'albo e le modalità di tenuta dello stesso.

Art. 39 (Organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove l'istituzione della Consulta dell'economia del lavoro e dello sviluppo sociale e della Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi elettivi del Comune.
2. Ciascuna delle due Consulte si organizza secondo il seguente schema:
 - a) un'assemblea, composta da un rappresentante per ogni associazione registrata nella relativa sezione dell'albo di cui al precedente art. 36, designata dalle associazioni. L'assemblea resta in carica per tre anni;
 - b) un coordinatore, eletto ogni tre anni dall'assemblea;
 - c) un segretario, eletto per tre anni dall'assemblea.
3. Il regolamento per la partecipazione popolare definisce le modalità di insediamento delle due Consulte.

Art. 40 (Attività delle Consulte)

1. Le Consulte possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte.

2. Le istanze consistono in interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Il Sindaco è tenuto a fornire risposta entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le petizioni consistono in richieste di intervento all'Amministrazione comunale su questioni che interessano l'intera comunità o si riferiscono a comuni necessità. Il Sindaco sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune. Qualora l'esame si concluda con esito negativo il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato e adeguatamente pubblicizzato. La petizione deve essere esaminata dal competente organo del Comune entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
4. Le proposte relative all'adozione di atti deliberativi vengono iscritte dal Sindaco all'ordine del giorno dell'organo elettivo competente, corredate dei pareri di legge, entro sessanta giorni dalla presentazione. Il Consiglio o la Giunta, con provvedimento motivato, deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.
5. Il Sindaco può richiedere il parere della Consulta competente prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi dei cittadini. Il parere deve essere fornito, con una relazione scritta, entro dieci giorni dalla richiesta. Il regolamento per la partecipazione popolare disciplina il funzionamento delle Consulte.

Art. 41 (Cittadini singoli e associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi sono rivolte al Sindaco. Per il loro esame si procede nei modi di cui ai commi 2, 3, 4 del precedente art. 38. Alle istanze deve essere data risposta entro quarantacinque giorni.
Le decisioni su petizioni e proposte devono essere notificate a ciascuno dei promotori entro novanta giorni dalla presentazione.

Art. 42 (Consultazioni dei cittadini)

1. Almeno una volta all'anno il Sindaco, sentiti la Giunta e i capigruppo consiliari, convoca un'Assemblea degli abitanti di ciascuna frazione, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, nella quale essi esprimono le loro opinioni, giudizi o proposte.
2. Consultazioni di particolari categorie di cittadini possono anche essere disposte con deliberazione del Consiglio Comunale mediante l'invio agli interessati di questionari.
3. Il regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di consultazione previste nel presente articolo.

Art. 43 (Referendum)

1. Su materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, propositivo e abrogativo.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) su provvedimenti a contenuto vincolato da leggi statali o regionali;
 - b) in materia di tributi comunali e tariffe dei servizi;
 - c) sulla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - d) sui piani territoriali ed urbanistici;
 - e) in materia di elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) sulle materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi cinque anni.
 - g) sullo statuto comunale
3. I referendum sono indetti dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Sono inoltre indetti i referendum quando ne faccia richiesta almeno il quindici per cento del

corpo elettorale.

5. Il referendum è valido se ha partecipato al voto più della metà degli aventi diritto.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, il Consiglio Comunale delibera inconsequenti atti di indirizzo.
7. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede in merito con formale atto.
8. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
9. Il regolamento stabilisce il procedimento per l'ammissione, i tempi, le condizioni di accoglimento, le procedure e le modalità organizzative della consultazione referendaria.
10. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

CAPO II - I CITTADINI E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44 (Accesso agli atti)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici.
2. Tutti i cittadini singoli e associati, nonché tutti coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, possono accedere agli atti e documenti amministrativi, ed estrarne copia, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241.
4. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. Gli atti ufficiali e ogni altro provvedimento sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale individua altresì i mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.
6. Il regolamento, inoltre, disciplina i casi di applicazione dell'istituto dell'accesso differito, detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie, dà concreta attuazione al diritto di informazione dei cittadini, nel rispetto della legge n° 241/1990.

Art. 45 (Interventi nel procedimento amministrativo)

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. Il regolamento disciplina le modalità e i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
3. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

TITOLO V

I SERVIZI COMUNALI

CAPO I - GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 46 (Forme di gestione)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, nelle forme previste dalla legge.
2. La scelta della forma di gestione di ciascun nuovo servizio e la modifica delle forme di gestione dei servizi in atto vengono deliberate dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le forme di gestione previste dalla legge.
3. La valutazione comparativa deve fondarsi sulle risultanze di un piano tecnico finanziario e deve tener conto della possibilità di gestire i servizi in forma coordinata con altri Comuni, con la Provincia o con le eventuali Associazioni locali interessate.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI

Art. 47 (Istituzioni)

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di autonomia gestionale, il Consiglio Comunale costituisce Istituzioni.
2. La deliberazione di costituzione contiene il Regolamento di organizzazione dell'attività dell'Istituzione, che tra l'altro determina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'assetto organizzativo;
 - c) le modalità di esercizio della gestione;
 - d) l'ordinamento finanziario e contabile;
 - e) le modalità di controllo della gestione.
3. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due Consiglieri.
5. Al Direttore dell'Istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento.
6. Le Istituzioni conformano la loro volontà a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate all'Istituzione; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 48 (Nomina e revoca degli amministratori)

1. Gli amministratori delle istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Non possono essere nominati i consiglieri comunali, il revisore del conto, i dipendenti del Comune e delle sue istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Pertanto successivamente all'insediamento il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in tempo utile per acquisire gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i provvedimenti di nomina, di designazione e revoca degli amministratori nella prima seduta successiva alla loro effettuazione.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO I - FORME ASSOCIATIVE

Art. 49 (Gestione associata di servizi)

1. Il Comune valorizza il sistema di rapporti con gli altri Comuni e con la Provincia, promuovendo e sviluppando, al fine di conseguire obiettivi di interesse comune, la forme associative previste dalla legge.

Art. 50 (Convenzioni)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.

2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 51 (Consorzi)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune promuove la costituzione del Consorzio con altri Enti pubblici.

2. A tal fine, il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) una convenzione che oltre ai contenuti di legge preveda l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti;

b) lo statuto del Consorzio, che ne disciplina l'ordinamento secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 52 (Unione di Comuni)

1. Il Comune ricerca le condizioni per costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, una unione di Comuni, per garantire alla comunità un migliore livello di servizi.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 53 (Accordi di programma)

1. Per la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono l'azione integra e coordinata del Comune con altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Comune partecipa ad accordi di programma.

2. Ove sussiste la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, la conclusione dell'accordo di programma è promosso dal Sindaco.

3. Il Sindaco approva l'accordo con proprio atto formale, con l'osservanza delle disposizioni di

legge.

4. Nella prima seduta utile, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l'intervenuta conclusione dell'accordo di programma.

CAPO II - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 54 (Stato, Regione)

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, ad esso attribuiti dalla legge. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.

Il Comune esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato.

2. Il Comune concorre alla programmazione regionale. Gestisce le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali. Esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, che assicura la copertura dei conseguenti oneri.

Art. 55 (Provincia, Comunità Montana)

1. Con il coordinamento della Provincia il Comune concorre alla programmazione regionale.

2. Il Comune partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione di attività ed opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Il Comune può delegare l'esercizio di funzioni di propria competenza alla Comunità Montana. relative funzioni, quale ufficiale di Governo.

Il Comune esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato.

5. Il Comune concorre alla programmazione regionale. Gestisce le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali. Esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, che assicura la copertura dei conseguenti oneri.

Art. 55 (Provincia, Comunità Montana)

1. Con il coordinamento della Provincia il Comune concorre alla programmazione regionale.

2. Il Comune partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione di attività ed opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Il Comune può delegare l'esercizio di funzioni di propria competenza alla Comunità Montana.

TITOLO VII

CONTROLLO INTERNO

Art. 56 (Criteri generali)

1. Nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi, in modo da rendere agevole, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e attribuzioni di controllo, impulso e garanzia secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.

Art. 57 (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni previste dalla legge. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e delle Istituzioni. Se richiesto partecipa alle riunioni degli organi collegiali.
2. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo:
 - a) redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 - b) segnalando aspetti della gestione economico-finanziaria del Comune e delle Istituzioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio e il risultato dell'esercizio;
 - c) formulando le proprie valutazioni sul controllo interno della gestione.
3. Il Consiglio Comunale può chiedere relazioni informative al revisore dei conti in ordine alle sue attribuzioni.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le cause di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di revisore, nonché le modalità di revoca e di decadenza applicando al revisore, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

Art. 58 (Controllo di gestione)

1. Il regolamento individua tecniche e metodi del controllo economico della gestione.
2. Dovranno essere individuati indicatori e parametri atti ad accertare:
 - a) la corrispondenza tra risultati e previsioni;
 - b) l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
3. La relazione della Giunta allegata al conto consuntivo contiene un rapporto sulle risultanze del controllo economico della gestione.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59 (Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti comunali, una volta intervenuta la prescritta approvazione devono essere pubblicati per una seconda volta all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Ai regolamenti deve essere data la più ampia pubblicità ed essi devono essere accessibili a chiunque debba consultarli.
3. Le norme regolamentari adottate dal Comune secondo la legislazione precedente, che risultino compatibili con la legge e con il presente Statuto, restano in vigore fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
4. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere o alla Giunta Comunale.
5. La comunicazione dell'inizio del procedimento sarà inviata alle consulte.

Art. 60 (Revisione dello statuto)

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 61 (Entrata in vigore)

1. Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta

giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.

5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.